



**REGOLAMENTO CORPO POLIZIA LOCALE
CITTA' DI GARBAGNATE MILANESE**

Approvato con Deliberazione di C.C. n. 51 del 1.10.2007
e modificato con deliberazione di C.C. n. 32 del 12.06.2009

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni di Polizia Locale nell'ambito del territorio comunale e comprende ogni attività di polizia nelle materie di competenza propria dei Comuni nonché quelle comunque delegate così come previsto dalla Legge quadro 7 marzo 1986 n. 65 e dalla Legge Regionale 14 aprile 2003 n.4.

Art. 2 Corpo di Polizia Locale

Al Corpo di Polizia Locale, istituito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12/3/1993, sovrintende il Sindaco o un Assessore da lui delegato, ai sensi degli artt. 2 e 9 della Legge quadro 7 marzo 1986, n. 65 e dell'art. 9 della Legge Regionale 14 aprile 2003 n. 4.

Art. 3 Funzioni degli appartenenti al Corpo

Gli appartenenti al Corpo svolgono le funzioni previste da leggi, regolamenti, ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi ed in particolare:

- espletano i servizi di polizia stradale ai sensi di legge;
- esercitano le funzioni indicate dalla Legge Quadro 65/86 e dalla Legge Regionale 4/03;
- concorrono al mantenimento dell'ordine pubblico;
- effettuano servizi d'ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine e, all'occorrenza, di scorta al gonfalone del Comune e della Regione;
- svolgono tutti gli eventuali compiti di interesse generale che l'Amministrazione Comunale ritenesse di attribuire previo formale provvedimento autorizzativo nell'ambito dei compiti istituzionali del Corpo;
- collaborano inoltre con le forze di polizia dello Stato e degli altri Enti locali e con gli organismi della protezione civile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e le direttive del Sindaco o dell'Assessore delegato.

Art. 4 Ordinamento strutturale del Corpo

Il Corpo di Polizia Locale è costituito da un nucleo comando ,da un ufficio amministrativo, e da strutture tecnico-operative.

TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO

Art. 5 Dotazione organica e configurazione della Polizia Locale

Il Corpo di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio, e non può essere posto alle dipendenze del responsabile di diverso settore amministrativo, così come previsto dall'art. 10 della Legge Regionale n. 4/2003. Il numero degli addetti, le assunzioni, le qualifiche funzionali, i profili professionali e lo stato giuridico sono disciplinati dalla dotazione organica del Comune, mentre le attività e le funzioni del personale di Polizia Locale sono disciplinati dal presente regolamento e dalle leggi vigenti in materia.

Art. 6 Rapporto gerarchico

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono tenuti ad eseguire le direttive e disposizioni impartite dai superiori e dalle autorità competenti per i singoli settori operativi, nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento di tutto il personale.

Art. 7 **Responsabilità del Corpo di Polizia Locale**

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato, nello svolgimento delle funzioni di Autorità superiore della Polizia Locale, impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio ed adotta i provvedimenti previsti dalla legge e dai regolamenti, al fine di garantire un ordinato svolgimento della vita civile. In tale ambito sarà possibile attingere alle varie risorse economiche, organizzative e strumentali che la Regione Lombardia destinerà agli Enti locali territoriali, tramite la realizzazione di progetti sicurezza o di altri accordi di collaborazione istituzionale. Il Comandante del Corpo risponde al Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio, mirando sempre all'efficienza, all'efficacia ed alla continuità operativa. Nell'esercizio delle funzioni di agente e di ufficiale di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza il personale dipende operativamente dalla competente autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza nel rispetto di eventuali intese fra le dette autorità ed il Sindaco o un Assessore da lui delegato. Nell'espletamento delle funzioni istituzionali la Polizia Locale assicura il massimo interscambio di informazioni e di collaborazione alle altre Forze di Polizia dello Stato che interagiscono sul territorio di competenza.

Art. 8 **Coordinamento dell'attività**

Ove si renda necessario l'impiego degli operatori della Polizia Locale in concorso con altri enti locali, con le forze dell'ordine o della protezione civile, il Sindaco o un Assessore da lui delegato promuove le opportune intese ed impartisce le necessarie direttive organizzative. Le associazioni di volontariato possono collaborare previa autorizzazione dell'Amministrazione con il servizio della Polizia Locale nelle attività di tutela ambientale, protezione civile, sorveglianza dei parchi e giardini pubblici e assistenza nell'espletamento di servizi scolastici. Per le attività di volontariato si fa riferimento alle qualificazioni ed attribuzioni previste dalle vigenti disposizioni..

Art. 9 **Competenze degli operatori di Polizia Locale**

Gli addetti al servizio di Polizia Locale, entro l'intero ambito del territorio comunale, provvedono, nelle modalità di principio previste dall'[art. 3](#) e conformemente a quanto previsto nel codice deontologico professionale, a :

- vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e delle altre disposizioni emanate dagli organi preposti, con particolare riguardo alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, la circolazione stradale, l'edilizia, l'urbanistica, la tutela ambientale, il commercio, i pubblici esercizi, la vigilanza igienica e sanitaria;
- svolgere compiti di polizia tributaria limitatamente ai tributi comunali;
- svolgere i compiti di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza, nell'ambito delle proprie attribuzioni, nei limiti e nelle forme di legge;
- prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti;
- assolvere a compiti d'informazione, di raccolta di notizie di accertamento, di rilevazione e ad altri compiti previsti da leggi o regolamenti o richiesti dalle competenti autorità;
- prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dell'ente di appartenenza;
- svolgere servizio d'ordine e di rappresentanza in occasione dei Consigli comunali;
- svolgere gli altri compiti ad essa demandati dalle legge e dai regolamenti ed, in particolare, adempiere alle funzioni di polizia amministrativa di cui al D.P.R. 616/77 e d.lgs 112/98;
- sorvegliare il patrimonio comunale per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
- di espletare i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza e fornire la scorta d'onore al gonfalone del Comune.

Art. 10 **Attribuzioni e doveri del Comandante**

Art. 10 Attribuzioni e doveri del Comandante

Il Servizio di Polizia Locale dipende direttamente dal Comandante. Il Comandante corrisponde al grado di **Commissario Capo** (art. 3 lett. a comma 3 Regolamento Regionale n.3 del 14.03.2003).

Al Comandante del Corpo competono, oltre ai compiti ed alle funzioni derivanti dall'art. 107 del TUEL 267/2000, dallo Statuto Comunale quelli previsti da altre leggi e regolamenti ed in particolare:

- l'organizzazione del servizio nel rispetto delle direttive del Sindaco e l'organizzazione amministrativa nel rispetto delle direttive del Direttore generale o, in sua assenza, del Segretario generale;
- la predisposizione dell'assetto organizzativo del Corpo e, in applicazione del regolamento generale per il personale, l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei servizi e in conformità delle norme che disciplinano la materia concernente la mobilità del personale;
- l'assicurare, per quanto di competenza, l'osservanza delle direttive generali e dei programmi di massima formulati dagli organi istituzionali comunali e l'esecuzione degli atti degli organi stessi;
- l'elaborare, nelle materie di competenza, relazioni, pareri, proposte, atti di particolare rilevanza e schemi di provvedimenti;
- l'emanare le direttive finalizzate alla corretta ed uniforme applicazione di leggi e regolamenti;
- il dirigere e coordinare di persona i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
- il curare il mantenimento dei rapporti con le autorità in genere, nello spirito di fattiva collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
- rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
- l'adottare le determinazioni e gli altri provvedimenti di competenza previsti dal regolamento comunale di organizzazione e dalle leggi;
- il relazionare personalmente al Sindaco ogni qualvolta ciò sia richiesto dalle esigenze di servizio; l'autorizzare le domande di permesso, congedo e similari presentate dagli addetti al servizio, nonché proporre i turni del congedo ordinario. Il Comandante è responsabile della buona conservazione dei materiali, degli automezzi e di ogni altro oggetto in dotazione all'ufficio, subordinatamente alle responsabilità specifiche dei singoli consegnatari. Il Comandante potrà delegare al Vice Comandante o altro personale direttivo parte delle funzioni di cui sopra. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si fa rinvio al regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Art. 11 **Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante**

Art. 11 Attribuzioni e doveri del Vice-Comandante

Il Vice-Comandante corrisponde al grado di **commissario aggiunto** (art. 3 lett. a comma 1 Regolamento Regionale n. 3 del 14.03.2003). Egli coadiuva il Comandante, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia locale e assume gli incarichi che gli sono stati affidati. Egli deve in modo particolare:

- sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento di tutti gli uffici e servizi interni ed esterni, intervenendo di persona per coordinare quelli di maggiore importanza e delicatezza, segnalando prontamente al Comandante gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dei servizi stessi;
- svolgere funzioni vicarie di direzione del Corpo in caso di assenza o impedimento del Comandante;
- svolgere altre funzioni attribuite o delegate dal Comandante. In caso di assenza del Comandante e del Vice Comandante, l' Ufficiale di turno o, in assenza, altro graduato appositamente individuato, esercita pienamente ogni funzione di comando, in relazione agli atti o decisioni urgenti non prorogabili. In caso di parità di grado le funzioni vengono svolte dal più anziano di servizio presente.

Art. 12

Attribuzione e doveri degli Ufficiali Direttivi

L'Ufficiale direttivo, che corrisponde al grado di Commissario Aggiunto di Polizia Locale, coadiuva i Responsabili del Corpo, specie per quanto concerne la direzione tecnica e disciplinare del servizio di polizia locale e assume gli incarichi che gli sono stati affidati, nonché deve:

- Curare l'organizzazione tecnico-operativa del personale assegnato, conformemente alle direttive ricevute, coordinandone l'operato;
- coordinare il personale assegnato nonché la relativa organizzazione, coerentemente con l'assetto organizzativo del Comando;
- Sorvegliare costantemente la disciplina e l'operato del personale coordinato, controllando con frequenti ispezioni il regolare andamento degli uffici e servizi di competenza, segnalando prontamente ai Responsabili gli eventuali inconvenienti o difficoltà riscontrate, formulando le proposte più opportune per il costante miglioramento dell'attività stessa;
- Coadiuvere il Vice Comandante nel controllo del personale, in particolare nell'osservanza della puntualità, della correttezza di comportamento e dell' uniforme;
- Emanare disposizioni particolareggiate di organizzazione delle Unità operative assegnate, nell'ambito delle direttive ricevute e conformemente all'assetto strutturale del Comando, nonché fornisce istruzioni normative ed operative al relativo personale;

Art. 13

Attribuzioni e competenza dei Sottufficiali

Il sottufficiale è previsto come figura intermedia di coordinamento e controllo nell'esecuzione dei servizi interni o esterni, nell'ambito dell'organizzazione e secondo le direttive impartite dal Comando. Rientrano tra i compiti del sottufficiale :

- coadiuvare l'ufficiale di turno nella gestione operativa del personale;
- curare l'esatta esecuzione delle direttive impartite dall'ufficiale di riferimento da parte del personale assegnato;
- il coordinamento e controllo operativo e gestionale del personale di P.L. di grado inferiore, nell'ambito di una specifica programmazione dei servizi, curandone l'impiego tecnico-operativo;
- fornire adeguate istruzioni agli agenti nell'ambito delle materie di competenza;
- espletare ogni altro incarico affidato nell'ambito dei compiti istituzionali dai superiori cui risponde direttamente.

Art. 14

Attribuzioni e competenze degli Agenti Istruttori

L'Agente Istruttore non riveste una posizione di sovraordinazione gerarchica rispetto agli altri agenti, se non nell'ambito di responsabilità e compiti specificatamente affidati, compatibilmente alla qualifica rivestita. La nomina di agente istruttore costituisce rappresentazione del percorso professionale maturato, valutato secondo i seguenti criteri: a) anzianità di servizio; b) particolari compiti di responsabilità assegnati; c) qualità della prestazione svolta. Nell'ambito dei servizi esterni l'Agente istruttore riveste la qualifica di "capo pattuglia".

Art. 15

Attribuzioni e compiti degli agenti

Oltre a quanto specificato nell'[art. 9](#), gli Agenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto nel rispetto della funzione propria definita per singoli profili professionali. Essi prestano il loro lavoro come appiedati o a bordo di veicoli con l'obbligo di usare tutti i mezzi in dotazione (autovetture, motocicli, ciclomotori, velocipedi, ecc.) utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per le esecuzioni degli interventi. Gli agenti del servizio di Polizia Locale oltre a rispettare i doveri tipici del pubblico dipendente devono:

- vigilare sul buon funzionamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze del Comune e sulle aree decentrate del territorio civico;

- esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze sindacali e dirigenziali;
- redigere, su apposito modulo, il rapporto di servizio giornaliero nel quale andranno indicate l'attività svolta, gli eventuali disservizi riscontrati e ogni altra segnalazione diretta ad eliminare disfunzioni dei servizi pubblici;
- prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessario l'intervento della Polizia Locale;
- assumere un comportamento nei riguardi dell'utenza e dei colleghi conforme al codice deontologico professionale;
- depositare gli oggetti smarriti o abbandonati, rinvenuti o ricevuti in consegna, al proprio ufficio facendo rapporto al Responsabile;
- disimpegnare tutti gli altri servizi rientranti nelle proprie funzioni e competenze e svolti nell'interesse del Comune;
- quali agenti di polizia giudiziaria prendere notizia dei reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quanto altro possa servire all'applicazione della legge penale;
- vigilare sull'esatta osservanza delle norme in materia di commercio, pubblici esercizi, pubblica sicurezza, polizia amministrativa e annonaria, polizia ambientale ed edilizia;
- impedire l'abusiva affissione murale, nonché la lacerazione o deturpazione di quelli la cui affissione sia stata regolarmente autorizzata;
- non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per mantenere l'ordine pubblico o per difendere se stessi e gli altri da violenze o da sopraffazioni. L'uso delle armi è consentito solo nelle ipotesi previste dalla legge penale.

Art. 16

Qualità rivestite dal personale ed esclusività del Corpo

Il personale della Polizia Locale non può essere destinato a svolgere attività e compiti diversi da quelli espressamente previsti dalla legge rivestendo a tal fine, nell'ambito territoriale del Comune e nei limiti delle proprie attribuzioni, la qualità di: 1. pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 357 del codice penale; 2. agente di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/2° comma del codice di procedura penale, a condizione che sia in servizio; 3. ufficiale di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 57/3° comma del codice di procedura penale e dell'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003, riferita al personale in servizio ed agli addetti al coordinamento, così come disposto dalla legge quadro; 4. agente di pubblica sicurezza, con funzioni ausiliarie alle forze di polizia, come precisamente sancito dall'art. 14 della Legge regionale n. 4/2003. Detta qualità viene conferita dal Prefetto ai sensi degli articoli 3e 5 della Legge Quadro a tutti gli addetti al servizio purché siano in possesso dei debiti requisiti previsti dall'art. 5/2° comma della precitata norma; 5. agente di polizia stradale ai sensi dell'art. 12/1° comma lettera e) del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e dall'art. 13 della Legge Regionale n. 4/2003; 6. consulente attivo e costante dei cittadini e degli utenti della strada; 7. referente leale e diligente della pubblica Amministrazione Locale cui appartiene.

Le funzioni di cui ai punti 2, 3, 4 del precedente comma sono esercitate solo dal personale che ha espletato i corsi formativi previsti, fatto salvo quanto previsto nella normativa regionale. Inoltre, al personale di Polizia Locale si attribuiscono i simboli distintivi di grado di cui al Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3.

Art. 17

Protezione Civile ed Emergenze

In caso di pubblica calamità il personale preposto ai servizi di Polizia Locale assicura l'immediato intervento ed i collegamenti con gli altri servizi operanti nel settore. Il Sindaco o un Assessore da lui delegato ed il Responsabile del Servizio/Comandante, sentiti gli organi statali cui è attribuita la competenza in materia, impartiranno specifici ordini che dovranno essere attuati dal personale dipendente. Il Comune, compatibilmente con gli stanziamenti all'uopo previsti nel Piano Economico Gestionale, assicura la piena efficienza operativa dei mezzi e strumenti in carico alla polizia locale nonché l'aggiornamento professionale del personale.

TITOLO III

ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 18

Modalità di accesso al Corpo

Per l'ammissione ai concorsi per i profili professionali della Polizia Locale è richiesto il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, in relazione all'articolazione delle diverse categorie professionali. L'Amministrazione sottoporrà i candidati esterni ed i candidati interni provenienti da un profilo professionale non appartenente al Corpo di Polizia Locale a visita psico-fisica da parte della specifica struttura della locale unità socio-sanitaria. I titoli di studio per l'accesso alle posizioni organiche del Corpo di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali e sono comunque indicate nel Regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi comunali.

Art. 19

Aggiornamento e Formazione del personale di P.L.

I vincitori dei concorsi per posti di Agente, Sottufficiale e Ufficiale sono tenuti a frequentare nel periodo di prova (art. 39 Legge Regionale 4/03) specifici corsi di formazione rispettivamente di base e di qualificazione professionale.

Ai fini della nomina a ruolo, il giudizio relativo al periodo di prova viene espresso tenendo conto anche dell'esito dei corsi di cui sopra. Durante il periodo di prova, e, comunque, fino all'espletamento dei corsi di cui al comma 1, il personale vincitore di concorso non può essere utilizzato in servizio esterno con funzioni di agente di pubblica sicurezza o ufficiale di polizia giudiziaria, fatta salva l'attività pratica svolta nell'ambito dell'effettuazione di detti corsi. Il corso è completato successivamente da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo.

Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, appositamente organizzati presso Istituti specializzati, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di "interprete", che deve essere confermata con successivi esami le cui modalità e tempi sono disciplinati dalla Giunta Comunale.

L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzioni e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio a cui il personale potrà partecipare in orario di servizio o al di fuori dell'orario di servizio.

TITOLO IV

UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE

Art. 20

Uniforme e gradi di servizio

L'uniforme ed i distintivi attribuiti a ciascun addetto della Polizia Locale in relazione alle funzioni svolte, saranno conformi ai modelli ed alle prescrizioni risultanti dalle direttive emanate dalla Regione Lombardia in applicazione del Regolamento regionale 8 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche. Le uniformi e loro eventuali variazioni sono descritte, per ogni foggia e nei diversi capi, nella "Tabella vestiario" che viene approvata con deliberazione della Giunta Comunale. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, potrà essere adottata l'alta uniforme. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo che eccezionalmente per motivate esigenze di servizio non venga disposto altrimenti dal Comandante/Vice Comandante. L'utilizzo dell'uniforme è disciplinato dal codice deontologico professionale.

Art. 21

Massa vestiario, armamento e strumenti di autotutela

Il Comune fornisce al personale addetto alla Polizia Locale la divisa approvata dalla Regione Lombardia, i relativi accessori e strumenti di autotutela, come da stanziamenti nel PEG e periodiche determinazioni del Responsabile

del servizio. Appositi spazi, da reperirsi all'interno degli uffici, saranno destinati a spogliatoi distinti per il personale maschile e per quello femminile, in modo che gli addetti possano indossare la divisa prima dell'inizio del turno. Gli addetti alla Polizia Locale, in possesso della qualifica di agente di P.S., prestano servizio portando l'arma d'ordinanza, pistola semiautomatica, assegnata individualmente con provvedimento sindacale. Le modalità ed i casi di porto dell'arma, nonché l'assegnazione e la custodia della stessa e l'addestramento degli addetti alla Polizia locale, sono disciplinati dal Decreto del Ministero dell'Interno n. 145 del 4 marzo 1987 e s.m.i..

Art. 22

Mezzi ed apparecchiature in dotazione

Ai mezzi di trasporto ed ai mezzi operativi in dotazione al Corpo sono applicati i colori, contrassegni e gli accessori stabiliti dal Regolamento regionale 8 agosto 2002, n. 8. Ogni appartenente al servizio di polizia locale ha l'obbligo, se precisato nell'ordine di servizio, della guida dei mezzi assegnati al servizio stesso. Per servizi particolari, specificatamente autorizzati dal Comando, potranno essere utilizzati mezzi non appartenenti all'Ente di appartenenza. All'uso di tali mezzi è estesa la copertura assicurativa prevista per la conduzione dei veicoli in dotazione.

TITOLO V

SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 23

Finalità generali dei servizi

Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire nelle materie di competenza gli obiettivi dell'Amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinato svolgimento della vita cittadina. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente Titolo V e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel Titolo VI successivo, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate e vengono svolti secondo le direttive impartite dall'Amministrazione per il perseguimento del pubblico benessere.

Art. 24

Tipologia dei servizi

Per il perseguimento delle finalità del precedente art. 3 sono istituiti servizi appiedati, servizi in bicicletta o con ciclomotore, servizi moto/automontati. L'assegnazione del personale ai diversi servizi avviene con disposizione del Comandante, nell'ambito delle attribuzioni proprie agli addetti ed in conformità alle disposizioni che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale e l'organizzazione del lavoro.

Art. 25

Servizi esterni

Il personale in servizio esterno, anche automontato, dovrà far uso degli strumenti di protezione personale a tutela degli infortuni di cui è in possesso. I servizi esterni devono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente al Comando. Il personale, al momento di uscire dal Comando, deve comunicare alla centrale operativa il veicolo eventualmente utilizzato, la radio e la finalità del servizio, se non già predisposto nell'ordine di servizio giornaliero. Il personale munito di radio deve mantenere costantemente acceso il collegamento col Comando, dare la propria posizione e seguire le istruzioni provenienti dallo stesso, nonché segnalare gli stati di servizio predisposti sugli apparecchi portatili e veicolari.

Art. 26

Servizi di pronto intervento

I servizi di pronto intervento devono essere sempre garantiti. Il personale comandato in pronto intervento deve sempre garantire l'operatività nell'ambito del proprio orario di servizio.

Art. 27

Servizi interni

I servizi interni attengono ai compiti di istituto o a compiti burocratici di natura impiegatizia:

- ai servizi interni d'istituto è addetto esclusivamente personale appartenente al Corpo;
- ai servizi interni burocratici è addetto personale appartenente al Corpo, oppure, ove necessario, anche altro personale messo a disposizione dell'Amministrazione. Il personale del Corpo assegnato ai servizi interni potrà essere utilizzato per svolgere servizio esterno, quando necessita, su disposizione del Comandante, Vice Comandante o ufficiale di turno.

Art. 28

Obbligo d'intervento e di rapporto

Restando fermo l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato. Nel caso l'ordine verbale sia in contrasto con l'ordine di servizio predisposto dal Comando, dovrà esserne data notizia alla centrale operativa. Fatte salve le competenze di polizia giudiziaria in ordine a fatti di natura penale, e salvo casi eccezionali ed urgenti, sono esclusi dall'obbligo di intervento i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comando a particolari servizi o squadre opportunamente attrezzate. Nei casi in cui l'intervento del singolo non sia possibile o non possa avere effetti risolutivi, il dipendente deve richiedere l'intervento o l'ausilio di altri servizi competenti in materia. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è obbligatorio. Nei casi in cui non sia possibile il suo personale intervento, il dipendente deve richiedere l'intervento del competente servizio. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, il dipendente deve redigere sempre un rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria. Tutti gli agenti in servizio esterno, nell'ambito dell'orario di servizio compilano giornalmente una scheda riassuntiva degli interventi effettuati.

Art. 29

Ordine di servizio

Il Vice Comandante, nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante, dispone gli ordini di servizio, di norma settimanalmente, indicando per ciascun dipendente: turno e orario, posto di lavoro, modalità di espletamento del servizio. Questi possono essere, in caso di necessità, impartiti anche verbalmente. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio nello sviluppo settimanale e di conoscere tempestivamente delle eventuali variazioni. Essi devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite sia in linea generale sia per il servizio specifico.

Modifiche all'ordine di servizio di cui al comma 1 possono essere introdotte solo Vice Comandante o da ufficiali appositamente delegati nel rispetto delle direttive impartite dal Comandante.

Art. 30

Obbligo di permanenza in servizio

In caso di necessità determinata da situazioni impreviste ed urgenti e dietro richiesta del superiore gerarchico, ove non fosse possibile provvedere altrimenti, al personale della polizia locale è fatto obbligo di rimanere in servizio oltre l'orario normale fino al cessare della situazione di emergenza. Il prolungamento del servizio è altresì obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario: a) al fine di portare a compimento un'operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile; b) in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore; c) in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, se previsto. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria emergenza, dichiarate come tali dall'Amministrazione interessata tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in continuità a disposizione dei servizi, fornendo ove occorra la reperibilità nelle ore libere. Il Comandante, può sospendere le licenze e i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al Corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.

Art. 31
Reperibilità

L'obbligo del rispetto delle norme di reperibilità, sarà limitato ai soli dipendenti e per i periodi fissati, in corrispondenza dell'attribuzione della relativa indennità. In caso di chiamata l'interessato dovrà raggiungere il posto di lavoro assegnato nell'arco di trenta minuti.

Art. 32
Missioni ed operazioni esterne. Rappresentanza

L'ambito ordinario dell'attività è quello del territorio comunale dell'ente di appartenenza o del territorio dell'ente presso il quale il personale sia stato comandato. Le operazioni esterne al territorio comunale, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio comunale, così come previsto dall'art. 4 della Legge Quadro 65/86, nonché nei casi di cui all'articolo successivo.

Art. 33
Servizi esterni di supporto e formazione

Al fine di far fronte ad esigenze di natura temporanea, gli operatori di Polizia Locale possono, previo accordo tra le amministrazioni interessate formalizzata attraverso specifica determinazione del Responsabile del Corpo, svolgere le proprie funzioni presso amministrazioni locali diverse da quelle di appartenenza. In tal caso operano alle dipendenze dell'autorità locale che ne ha fatto richiesta, mantenendo la dipendenza dall'ente di appartenenza agli effetti economici, assicurativi e previdenziali. Di tali attività esterne deve essere data preventiva comunicazione al Prefetto. Gli operatori di Polizia potranno svolgere anche attività di formazione ed informazione avente ad oggetto la sicurezza stradale, urbana e ambientale. Le autorizzazioni a svolgere incarichi e attività esterne verranno rilasciate in conformità a quanto previsto dalla legge nel rispetto dei criteri stabiliti dal regolamento comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi e sugli incarichi esterni.

Art. 34
Servizi distaccati e comandi

Il distacco o comando dell'appartenente del Corpo presso altre Amministrazioni è consentito solo relativamente alle mansioni inerenti le funzioni di Polizia Locale e purchè la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo precedente. Il distacco di appartenenti al Corpo presso altri settori della Amministrazione Comunale, nell'ambito dei compiti di istituto, deve essere autorizzato secondo le modalità previste dal Regolamento Organizzazione degli Uffici e Servizi, ferme restando la disciplina dell'organizzazione di appartenenza ai sensi dell'art. 4 - punto 2 - della Legge 65/86.

Art. 35
Servizi effettuati per conto di privati

Previa ponderata autorizzazione dell'Amministrazione comunale, potranno essere svolti servizi anche presso privati richiedenti. I servizi verranno autorizzati, sentito il parere del Comandante, e qualora non venga pregiudicata la funzionalità e l'efficienza del servizio reso nel Comune di appartenenza. Al personale impiegato spetta il compenso previsto dalle disposizioni contrattuali vigenti.

Art. 36
Servizi a pagamento

La Giunta comunale delibera la tipologia dei servizi resi a privati o ad altri enti pubblici che dovranno essere assoggettati a pagamento, determinandone le relative tariffe.

TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 37

Norme generali: Doveri

Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente Regolamento e quelle previste dal Codice deontologico professionale allegato. Per quanto non disciplinato dalla suindicata normativa, valgono le disposizioni contenute nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi. Fermi restando gli obblighi derivanti dall'articolo 57 comma 2 del Codice di Procedura Penale per la qualifica di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo devono considerarsi sempre disponibili per il servizio, particolarmente nelle situazioni di emergenza di cui all' art. 30.

Art. 38

Orario e posto di servizio

Gli appartenenti al Corpo in servizio devono normalmente presentarsi in divisa all'ora e sul posto che sono fissati nell'ordine di servizio. Salvo casi di urgenza, ogni variazione rispetto a quanto stabilito nell'ordine di servizio deve essere preventivamente autorizzata dall'ufficiale di turno. Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente l'ufficio, dal quale deve ricevere consenso per abbandonare il posto. Tutti gli appartenenti al Corpo sono tenuti, per esigenze del servizio o incombenze straordinarie, a prestare la propria opera prolungando anche oltre l'orario stabilito o il turno prefissato.

TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 39

Norme disciplinari

La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Garbagante Mil.se nonché dal CCNL e dal codice disciplinare dei dipendenti della pubblica amministrazione.

Art. 40

Casi di assenza dal servizio

L'obbligo di comunicazione delle assenze viene adempiuto mediante avviso alla centrale operativa del Comando . Tale avviso deve pervenire, anche mediante comunicazione telefonica, prima dell'ora di inizio del servizio, in modo da permettere l'eventuale pronta sostituzione sul posto di lavoro.

Art. 41

Accertamenti sanitari

In casi di temporanea inabilità fisica parziale per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi del Corpo, a seguito di certificazione medica motivata dell' A.S.L.. In casi di infermità fisica irreversibile o permanente che rende inabili ai servizi esterni, gli appartenenti vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo. Per le infermità di cui al comma precedente dipendenti da altre cause, la Giunta Comunale è delegata a stabilire i criteri per l'applicazione della mobilità orizzontale prevista dal Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi. La Giunta Comunale precisa anche le modalità e le frequenze per i controlli periodici delle condizioni di salute degli

appartenenti al Corpo, di cui al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi, in relazione alla specifica natura del servizio ed alla comprovata eziologia delle malattie professionali.

Art. 42

Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

Il Comandante segnala al Sindaco o all'Assessore da lui delegato nonché alla Regione i dipendenti che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali con risultati di eccezionale rilevanza.

Art. 43

Trattamento economico

In applicazione alle disposizioni vigenti, l'Amministrazione Comunale corrisponde al personale l'indennità di cui all'art. 10 della legge 65/86, nonché ogni altra indennità prevista nel contratto di categoria.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 44

Rinvio al Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi ed a disposizioni generali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si applica agli appartenenti al Corpo la normativa contenuta nel Regolamento di Organizzazione degli Uffici e Servizi del Comune di Garbagnate Milanese.

Al presente Regolamento sono allegati il "Codice deontologico del personale" (Allegato A) e il "Regolamento speciale per l'armamento degli appartenenti alla Polizia locale" (Allegato B), parti integranti dello stesso. La normativa definita nel presente Regolamento in quanto disciplina materie rinviate alla contrattazione decentrata dall'accordo nazionale di comparto, dovrà essere attuata previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e firmatarie dell'accordo nazionale richiamato.

Art. 45

Entrata in vigore e pubblicazione

Il presente Regolamento, ai sensi degli artt. 54 e 73 dello Statuto Comunale, entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.

Con l'entrata in vigore del nuovo Regolamento, si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con esso incompatibili.

Il Presente Regolamento viene pubblicato anche sul sito internet del Comune.

ALLEGATO A) CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.

Art. 1

Cura della persona e Obbligo di indossare l'uniforme

L'appartenente alla Polizia Locale deve indossare l'uniforme con cura e decoro. Avrà, inoltre, cura della sua persona, evitando di incidere negativamente sul prestigio dell'Amministrazione Comunale. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona. È vietato variare la foggia dell'uniforme e l'uso degli orecchini per motivi di sicurezza. Sull'uniforme possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, applicate secondo le consuete modalità d'uso e le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano. È fatto divieto di portare ogni altro distintivo o apportare qualunque modifica all'uniforme o al grado se non preventivamente autorizzato dal Comando. È escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.

Art. 2

Veicoli ed apparecchiature in dotazione

Il personale che ha in consegna strumenti ed apparecchiature tecniche, o che ne abbia comunque la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio e di conservarli in buono stato, segnalando tempestivamente ogni malfunzionamento. Coloro che hanno in consegna come conducenti un veicolo del servizio devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione. Il conducente dei veicoli, a parità di grado, svolge le funzioni di "capo-pattuglia", con responsabilità inerenti il buon uso del mezzo e delle dotazioni operative necessarie all'espletamento del servizio di pattuglia, nonché l'obbligo di trasmettere alla centrale gli "stati" di servizio predisposti, secondo le disposizioni ricevute. Le incombenze suddette spettano al superiore gerarchico, quando presente o all'Agente istruttore. L'incarico di conducente non può essere rifiutato senza grave giustificato motivo.

Art. 3

Tessera e distintivi di servizio

Al personale della Polizia Locale è rilasciata una tessera di riconoscimento a firma del Sindaco avente le caratteristiche previste dal Regolamento regionale 14 marzo 2003, n. 3. La tessera deve essere esibita ad ogni richiesta di conferma di qualifica. Essa: 1. deve essere conservata con cura; 2. deve essere rinnovata nell'ipotesi di cambiamento di qualifica o di ruolo e deve essere portata sempre al seguito, durante il servizio in uniforme ed in abito civile; 3. deve essere restituita all'atto della cessazione del servizio. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile. Al personale della polizia locale è assegnata una "placca" di servizio, recante il numero di matricola e lo stemma del Comune, da portare appuntata all'altezza del petto sulla parte sinistra dell'uniforme, nonché un segnale distintivo di polizia stradale (paletta). L'uso di tali dotazioni deve essere limitato ai servizi d'istituto. Ne è vietato qualsiasi utilizzo improprio.

Art. 4

Rapporti interni al Corpo

I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, nello scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti reciprocamente ad osservare rispetto e massima lealtà di comportamento nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo l'autorità e il prestigio di essi.

Art. 5

Celebrazioni

Salvo diversa disposizione del Comando, la partecipazione del personale alle celebrazioni inerenti il Corpo è obbligatoria. L'assenza è giustificata solo se dettata da improrogabili necessità personali, da comunicare preventivamente .

Art. 6

Norme generali di comportamento

Durante i servizi svolti in luogo pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità e si deve dimostrare cordiale e disponibile con coloro che chiedono notizie, indicazioni ed assistenza. Deve sempre salutare la persona che lo interpella o a cui si rivolge. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta. L'appartenente al Corpo deve fornire il proprio nome quando richiesto e, solo in casi eccezionali, il solo numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio. È fatto divieto di fumare durante i servizi esterni esposti al pubblico nonché nei luoghi di lavoro, compresi i veicoli di servizio.

Art. 7

Saluto

Il saluto verso i cittadini, le istituzioni, le autorità che le rappresentano nonché verso i superiori gerarchici è un dovere per gli appartenenti al Corpo. Il saluto si effettua portando la mano destra tesa alla visiera. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi: - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico; - per i motociclisti in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli; - per il personale inquadrato in drappello di scorta al gonfalone civico, regionale o alla bandiera nazionale.

ALLEGATO B) REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M.I. 4 MARZO 1987) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"

Art. 1

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Art. 2

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Corpo di Polizia Locale. Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Art. 3

Il provvedimento di cui all'art. 2 ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto.

Art. 4

L'arma in dotazione agli addetti di cui all' art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all' art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

Art. 5

L'arma è assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145. Nella tessera di servizio di cui all'art. 25 del Regolamento del Corpo è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Art. 6

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme , con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna , il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile. Il personale del Corpo, in possesso della qualità di Agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza l' arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purchè nell'ambito del territorio comunale di competenza e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento. Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e del Regolamento del Corpo.

Art. 7

Per i servizi espletati fuori dall'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza, per soccorso od in supporto, i casi e le modalità dell'armamento sono determinati dal Comandante nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate. Per detti servizi deve essere data comunicazione, da parte del Sindaco, ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 8

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa, è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza, purchè muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 9

Il Sindaco o un Assessore da lui delegato garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista una eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145. Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura, evitando il deposito in cassetti o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di

manutenzione e pulizia richiesta, oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato nel disciplinare di cui all'articolo successivo. Nei locali comunali possono essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave, da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma, qualora l'assegnazione dell'arma venisse fatta in modo continuo.

Art. 10

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M.I. 4 marzo 1987, n. 145 e della Legge 28 maggio 1981, n. 286. Il Comando potrà adottare uno specifico disciplinare inerente il maneggio, la manutenzione, la custodia dell'arma.

SOMMARIO

TITOLO I ISTITUZIONE E ORDINAMENTO DEL CORPO	2
ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO	2
ART. 2 CORPO DI POLIZIA LOCALE	2
ART. 3 FUNZIONI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO.....	2
ART. 4 ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL CORPO	2
TITOLO II ORGANIZZAZIONE DEL CORPO	2
ART. 5 DOTAZIONE ORGANICA E CONFIGURAZIONE DELLA POLIZIA LOCALE	2
ART. 6 RAPPORTO GERARCHICO	2
ART. 7 RESPONSABILITÀ DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE.....	3
ART. 8 COORDINAMENTO DELL'ATTIVITÀ	3
ART. 9 COMPETENZE DEGLI OPERATORI DI POLIZIA LOCALE.....	3
ART. 10 ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL COMANDANTE	4
ART. 11 ATTRIBUZIONI E DOVERI DEL VICE-COMANDANTE	4
ART. 12 ATTRIBUZIONE E DOVERI DEGLI UFFICIALI DIRETTIVI	5
ART. 13 ATTRIBUZIONI E COMPETENZA DEI SOTTUFFICIALI.....	5
ART. 14 ATTRIBUZIONI E COMPETENZE DEGLI AGENTI ISTRUTTORI.....	5
ART. 15 ATTRIBUZIONI E COMPITI DEGLI AGENTI	5
ART. 16 QUALITÀ RIVESTITE DAL PERSONALE ED ESCLUSIVITÀ DEL CORPO.....	6
ART. 17 PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE	6
TITOLO III ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE	7
ART. 18 MODALITÀ DI ACCESSO AL CORPO.....	7
ART. 19 AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE DEL PERSONALE DI P.L.....	7
TITOLO IV UNIFORME, ARMA E DOTAZIONE	7
ART. 20 UNIFORME E GRADI DI SERVIZIO	7
ART. 21 MASSA VESTIARIO, ARMAMENTO E STRUMENTI DI AUTOTUTELA	7
ART. 22 MEZZI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	8
TITOLO V SERVIZI DI POLIZIA LOCALE	8
ART. 23 FINALITÀ GENERALI DEI SERVIZI.....	8

ART. 24 TIPOLOGIA DEI SERVIZI.....	8
ART. 25 SERVIZI ESTERNI.....	8
ART. 26 SERVIZI DI PRONTO INTERVENTO	8
ART. 27 SERVIZI INTERNI.....	9
ART. 28 OBBLIGO D'INTERVENTO E DI RAPPORTO	9
ART. 29 ORDINE DI SERVIZIO.....	9
ART. 30 OBBLIGO DI PERMANENZA IN SERVIZIO.....	9
ART. 31 REPERIBILITÀ.....	10
ART. 32 MISSIONI ED OPERAZIONI ESTERNE. RAPPRESENTANZA.....	10
ART. 33 SERVIZI ESTERNI DI SUPPORTO E FORMAZIONE	10
ART. 34 SERVIZI DISTACCATI E COMANDI	10
ART. 35 SERVIZI EFFETTUATI PER CONTO DI PRIVATI	10
ART. 36 SERVIZI A PAGAMENTO.....	10
TITOLO VI NORME DI COMPORTAMENTO.....	11
ART. 37 NORME GENERALI: DOVERI	11
ART. 38 ORARIO E POSTO DI SERVIZIO.....	11
TITOLO VII DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE	11
ART. 39 NORME DISCIPLINARI	11
ART. 40 CASI DI ASSENZA DAL SERVIZIO.....	11
ART. 41 ACCERTAMENTI SANITARI.....	11
ART. 42 SEGNALAZIONI PARTICOLARI PER GLI APPARTENENTI AL CORPO.....	12
ART. 43 TRATTAMENTO ECONOMICO	12
TITOLO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI	12
ART. 44 RINVIO AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E SERVIZI ED A DISPOSIZIONI GENERALI	12
ART. 45 ENTRATA IN VIGORE E PUBBLICAZIONE	

ALLEGATO A) CODICE DEONTOLOGICO DI COMPORTAMENTO PER IL PERSONALE DI POLIZIA LOCALE.....	13
ART. 1 CURA DELLA PERSONA E OBBLIGO DI INDOSSARE L'UNIFORME	13
ART. 2 VEICOLI ED APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE	13
ART. 3 TESSERA E DISTINTIVI DI SERVIZIO.....	13
ART. 4 RAPPORTI INTERNI AL CORPO.....	13
ART. 5 CELEBRAZIONI	13
ART. 6 NORME GENERALI DI COMPORTAMENTO	14
ART. 7 SALUTO.....	14
ALLEGATO B) REGOLAMENTO SPECIALE (ATTUAZIONE D.M.I. 4 MARZO 1987) "NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE"	15
ART. 1	15
ART. 2	15
ART. 3	15
ART. 4	15
ART. 5	15
ART. 6	15
ART. 7	15
ART. 8	15
ART. 9	15
ART. 10.....	16